

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Ravvedimento e rientri

È possibile effettuare un confronto tra voluntary disclosure e ravvedimento operoso?

F.F.

Risponde Stefano Loconte

La voluntary disclosure consente al contribuente di sanare tutte le violazioni fiscali commesse fino al 30 settembre 2014, presentando all'Agenzia delle entrate tutte le informazioni e i documenti utili per la determinazione degli imponibili occultati al Fisco, in relazione a tutti i periodi d'imposta ancora accertabili alla data di presentazione della domanda.

L'adesione deve essere totale e presuppone la mancanza di formale conoscenza da parte del contribuente di verifiche, accessi ed ispezioni, nonché di qualsiasi attività di accertamento, tributario e penale: queste circostanze, se vertenti su attività da regolarizzare, rappresentano, infatti, «cause ostantive» alla proposizione della domanda di adesione.

Per ciò che riguarda invece il ravvedimento operoso, la legge di Stabilità 2015 ha rinnovato l'istituto: la nuova formulazione dell'art. 13, dlgs 472/92 consente, infatti, ai contribuenti, mediante una apposita dichiarazione integrativa, di regolarizzare, in merito alle annualità per le quali i termini di accertamento non siano decaduti, singole infrazioni fiscali o riguardanti solo determinati periodi d'imposta, ed anche laddove vi sia già stata la contestazione della violazione, oppure siano intervenuti accessi, ispezioni e verifiche.

Va considerato, tuttavia, che l'istituto del ravvedimento operoso non è utilizzabile nel caso di notifica degli avvisi di liquidazione e accertamento, nonché delle comunicazioni a seguito dei controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, dpr n. 600/73, e 54-bis, dpr n. 633/72.

La legge 186/2014 prevede, inoltre, limitatamente agli imponibili ed alle imposte oggetto di adesione, una copertura penale quasi integrale per i reati tributari di cui al dlgs 74/2000 (con esclusione dei reati di emissione di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte), nonché dai reati di riciclaggio ed autoriciclaggio.

La disciplina sul ravvedimento operoso contempla, invece, in relazione ai reati tributari, soltanto una circostanza attenuante, comportante una diminuzione di 1/3 della pena edittale, ma non offre alcuna copertura penale, ad esempio, per il nuovo reato di autoriciclaggio.

In conclusione, possiamo affermare che laddove il contribuente non abbia avuto formale conoscenza di accessi, verifiche ed ispezioni, nonché di qualsiasi attività di accertamento, potrà aderire alla procedura di voluntary disclosure, con tutti i benefici di carattere sanzionatorio e, soprattutto, penale conseguenti; laddove, invece, si siano già verificate le c.d. «cause ostantive», il contribuente potrà optare, salvo i casi di cui sopra, per il nuovo ravvedimento operoso, ben consapevole, tuttavia, di non poter beneficiare di alcuna causa di non punibilità in relazione a eventuali condotte di rilievo penale, bensì solo di una circostanza attenuante.

Avvisi di accertamento

È possibile aderire alla voluntary disclosure nell'ipotesi in cui ci siano stati avvisi di accertamento, relativi all'ambito oggettivo dell'applicazione della procedura, che siano stati definiti prima della presentazione dell'istanza di adesione alla procedura di collaborazione volontaria?

C.C.

Risponde Stefano Loconte

L'adesione alla procedura di collaborazione volontaria non opera se la richiesta è stata presentata successivamente all'avvenuta formale conoscenza, da parte del contribuente, dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali vertenti sulle attività da regolarizzare.

Tale causa ostantiva opera anche se la formale conoscenza delle suddette attività di accertamento amministrativo/procedimenti penali sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.

Considerando che la definizione di eventuali avvisi di accertamento sana le violazioni in essi contenute si ritiene che il contribuente possa aderire alla procedura di collaborazione volontaria

per tutto ciò che esuli dall'ambito della predetta definizione.

L'invito a comparire

Una volta ricevuto l'invito a comparire da parte dell'Agenzia delle entrate cosa succede? Come devo comportarmi?

T.B.

Risponde Stefano Loconte

Ricevuta la richiesta di adesione alla procedura di disclosure, l'Agenzia delle entrate provvede a trasmettere al contribuente l'invito a comparire con le somme da versare unitamente all'atto di irrogazione delle sanzioni.

A questo punto il contribuente, per poter godere di una ulteriore riduzione a 1/6 delle sanzioni dovute, deve aderire all'invito e provvedere al versamento della somma indicata entro il quindicesimo giorno antecedente la data di comparizione fissata nell'invito.

Il pagamento può avvenire in una unica soluzione o, su richiesta del contribuente, in tre rate mensili di pari importo. Perché possa perfezionarsi la procedura, la somma deve essere versata integralmente (la mancata corresponsione anche solo di una delle tre rate non permette il predetto perfezionamento). Occorre altresì precisare che il pagamento deve essere effettivo nel senso che il contribuente non può in alcun modo avvalersi dell'istituto della compensazione con eventuali crediti di imposta.

Ove invece il contribuente volesse confrontarsi con l'Agenzia delle entrate allora può comparire alla data fissata nell'invito e, entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, versare le somme dovute in una delle due modalità di cui sopra.

I LETTORI POSSONO INVIARE
I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOCC.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary